



STUDIO DALL'OSSO
Società Tra Professionisti

Spettabili Clienti dello studio
Loro sedi

Tempi di detrazione dell'IVA. Il parere dell'Agenzia delle Entrate espresso con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018

Con nostra precedente circolare del 12 dicembre scorso avevamo illustrato le novità contenute nel D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96 relative ai tempi di detrazione dell'IVA.

La lettura del testo della norma prospettava tempi di detrazione dell'IVA molto ristretti rispetto al passato.

Con la circolare n. 1/E di ieri, 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha offerto le proprie interpretazioni della norma. L'interpretazione dell'Amministrazione Finanziaria riporta l'ambito applicativo della detrazione dell'IVA non alle condizioni precedenti ma consente di migliorare molto l'operatività rispetto alle prime interpretazioni disponibili tramite la lettura della legge.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'innovazione introdotta dalla nuova norma precisando che i presupposti che regolano i tempi di detrazione dell'IVA sono due:

- 1) il momento in cui il diritto alla detrazione è sorto;
- 2) il momento in cui la fattura viene ricevuta.

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

Conseguentemente se in un esercizio matura il diritto alla detrazione ma solo nell'esercizio successivo perviene la fattura allora sarà in tale secondo esercizio che l'IVA assolta potrà essere contabilizzata come a credito.

Per esempio:

1) Acquisto di un servizio eseguito nel dicembre 2017 con fattura ricevuta nello stesso mese di dicembre 2017. In tale caso la detrazione dell'IVA va effettuata nella liquidazione dello stesso mese di dicembre 2017. Analogo tempo di detrazione si avrà nel caso di acquisto di un bene consegnato nel mese di dicembre 2017 con fattura anche essa consegnata nello stesso mese di dicembre 2017.

2) Acquisto di un servizio eseguito nel mese di dicembre 2017 con fattura consegnata nel mese di gennaio 2018. Il diritto alla detrazione matura dal mese di gennaio 2018 e l'IVA potrà essere detratta dalla liquidazione dello stesso mese di gennaio.

3) Acquisto di un bene consegnato nel mese di dicembre 2017 con fattura consegnata nel mese di gennaio 2018. Il diritto alla detrazione matura nel mese di gennaio 2018 e l'IVA potrà essere detratta dalla liquidazione dello stesso mese di gennaio.

Circa il modo in cui determinare e provare il momento in cui la fattura viene ricevuta L'Agenzia spiega che lo stesso, se non possibile tramite PEC o altro strumento che possa dare prova della data, è determinato dalle regole della corretta contabilizzazione e quindi della numerazione che si dà alle fatture ricevute in ordine cronologico.

Circa il tempo massimo di detrazione vale il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell'anno in cui il diritto è sorto e quindi entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Quindi, per fare un esempio, la fattura relativa all'acquisto di un bene consegnato nel mese di dicembre 2017 e pervenuta nel mese di gennaio 2018, per la quale la possibilità di detrarre l'imposta decorre dallo stesso mese di gennaio, permetterà di detrarre l'IVA entro e non oltre il mese di aprile dell'anno 2019 termine ultimo per l'invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dello stesso anno 2018.

Qualora le fatture vengano registrate oltre l'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e oltre l'anno in cui sono pervenute, allora le stesse dovranno essere registrate in un apposito sezionale in modo che l'importo dell'IVA a credito ad esse relativo risulti separato nei registri e nelle liquidazioni IVA.

Quindi, per fare un esempio, se una fattura relativa ad un servizio acquistato nel dicembre 2018 con consegna della fattura nello stesso mese di dicembre 2018 venga registrata nell'anno 2019 questa dovrà essere registrata in apposito sezionale.

Considerato che la circolare dell'Agenzia delle Entrate è pervenuta in ritardo rispetto alla liquidazione del mese di dicembre, e che prima della stessa circolare vigeva l'incertezza sul

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com

comportamento da adottare, la stessa Agenzia ha dichiarato che eventuali comportamenti non conformi alla novella interpretazione perpetuati nella liquidazione di dicembre non saranno sanzionati. Ci si riferisce alla sola fattispecie in cui una fattura relativa a beni o servizi pervenuti nel 2017 e spedita nel 2018 si stata fatta confluire nella liquidazione IVA di dicembre 2017 effettuata a gennaio 2018.

Si rimane a disposizione per qualsiasi approfondimento.

Imola, 18 gennaio 2018

Giorgio Dall'Osso

Studio Dall'Osso S.T.P. S.r.l.

Iscritta al n. 9 della sezione speciale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Cavour 104 – 40026 – Imola (Bo) – Tel. 0542 22383 r.a. – Fax 0542 610931 – segreteria@studiodalosso.com

C.F., P.I., R.I. Bologna 02527251207

R.E.A. BO-533103

Capitale Sociale € 150.000,00 i.v.

www.studiodalosso.com